

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 48/09

4 giugno 2009

Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti riuniti C-22/08 e C-23/08

*Vatsouras e Koupatantze / ARGE Nürnberg 900*

### **UNA PERSONA IN CERCA DI OCCUPAZIONE CHE ABBA STABILITO LEGAMI EFFETTIVI CON IL MERCATO DEL LAVORO DI UNO STATO MEMBRO PUÒ BENEFICIARE DI UNA PRESTAZIONE DI NATURA FINANZIARIA DESTINATA A FACILITARE L'ACCESSO AL LAVORO**

*Tale prestazione, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, non costituisce una «prestazione di assistenza sociale» che gli Stati membri possono negare alle persone in cerca di occupazione*

Il Sozialgericht Nürnberg chiede alla Corte di giustizia se sia possibile escludere persone in cerca di occupazione provenienti da altri Stati membri da talune prestazioni di natura finanziaria. Tale questione si è posta nell'ambito di una controversia che oppone due cittadini greci all'Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (ente consortile per il lavoro, l'assistenza e l'integrazione sociale della città di Norimberga) in merito all'annullamento della concessione di prestazioni di base per persone in cerca di occupazione, di cui essi avevano beneficiato.

Il Sozialgericht riferisce che i due ricorrenti, all'epoca dei fatti, non disponevano di garanzie specifiche in favore dei «lavoratori», poiché l'attività professionale «in forma ridotta, di breve durata» esercitata dal primo ricorrente, il sig. Vatsouras, era «inidonea a garantirgli i mezzi di sussistenza» e l'attività esercitata dal secondo ricorrente, il sig. Koupatantze, «è durata poco più di un mese». Orbene, la direttiva comunitaria relativa alla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione<sup>1</sup> non impone agli Stati membri di concedere prestazioni di assistenza sociale ai cittadini che non siano economicamente attivi. Nondimeno, il Sozialgericht si interroga sulla compatibilità di tale eccezione con il principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario.

Nell'odierna sentenza, la Corte invita anzitutto il Sozialgericht ad esaminare la situazione dei ricorrenti alla luce della sua giurisprudenza in materia di status di lavoratore. Infatti, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione e dalla breve durata dell'attività professionale, non si può escludere che quest'ultima possa essere reputata dalle autorità

<sup>1</sup> Art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU 2004, L 229, pag. 35, L 197, pag. 34, nonché GU 2007, L 204, pag. 28).

nazionali, a seguito di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, come reale ed effettiva, e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di «lavoratore».

Nell'ipotesi in cui il Sozialgericht pervenisse alla conclusione che i sigg. Vatsouras e Koupatantze hanno lo status di «lavoratori», questi ultimi avrebbero diritto, in forza della direttiva<sup>2</sup>, a percepire le prestazioni da essi richieste per un periodo di almeno sei mesi decorrenti dal momento in cui hanno perduto il lavoro.

La Corte esamina, poi, la possibilità di negare una prestazione di assistenza sociale alle persone in cerca di occupazione che non abbiano lo status di «lavoratori». Al riguardo, essa ricorda che, tenuto conto dell'istituzione della cittadinanza dell'Unione, le persone alla ricerca di occupazione beneficiano del diritto alla parità di trattamento in sede di richiesta di una prestazione di natura finanziaria desinata a facilitare l'accesso al mercato del lavoro.

Tuttavia, è legittimo che uno Stato membro attribuisca una siffatta prestazione soltanto alle persone in cerca di occupazione che dispongano di un legame reale con il mercato del lavoro del medesimo Stato. L'esistenza di un legame del genere può essere verificata, in particolare, accertando che la persona di cui trattasi ha effettivamente e concretamente cercato un lavoro nello Stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole.

Ne consegue che i cittadini dell'Unione che abbiano stabilito legami reali con il mercato del lavoro di un altro Stato membro possono beneficiare di una prestazione di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, sia destinata a facilitare l'accesso al mercato del lavoro.

Spetta alle competenti autorità nazionali e, ove occorra, ai giudici nazionali, non solo constatare l'esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro, ma altresì esaminare gli elementi costitutivi della prestazione. L'obiettivo della stessa dev'essere esaminato con riguardo ai suoi risultati e non alla sua struttura formale.

La Corte precisa che una condizione come quella prevista in Germania in ordine alle prestazioni di base per persone in cerca di impiego, per la quale l'interessato dev'essere in grado di esercitare un'attività lavorativa, potrebbe rappresentare un indizio del fatto che la prestazione è destinata a facilitare l'accesso al lavoro.

---

<sup>2</sup> Art. 7, n. 3, lett. c), della direttiva 2004/38/CE.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: ES CS DA DE EL EN FR IT HU NL PL PT SK SV*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-22/08>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*